

Regione Puglia

Art.48 - L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2011, n. 201.

Art. 48 Trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.

1. Le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), e successive modifiche e integrazioni non si applicano ai Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura.
2. I Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo.
3. A partire dalla X legislatura i Consiglieri regionali che cessano dal mandato percepiscono il trattamento di quiescenza, comunque maturato, inderogabilmente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
4. A partire dalla X legislatura la misura dell'assegno di fine mandato di cui all'articolo 11 della L.R. n. 8/2003 è calcolata sull'ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di anni di consiliatura effettivamente svolti con il criterio del pro-rata per i Consiglieri che abbiano già esercitato il mandato in legislature precedenti.
5. Le indennità di cui alla L.R. n. 8/2003 e s.m.i. riconosciute ai Consiglieri regionali sono fissate nella misura in godimento alla data del 30 novembre 2011.
6. L'ufficio di Presidenza, al fine di determinare criteri e modalità per l'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, adotta apposito regolamento per la disciplina del sistema previdenziale contributivo, del calcolo dell'assegno di fine mandato e della contribuzione volontaria.